



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del Consiglio regionale della Toscana**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MAGGIO 2008**

Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163  
(Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture  
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE)

ONOREVOLI SENATORI. – Con il presente disegno di legge al Parlamento si intende affermare la significativa volontà della regione Toscana di contribuire a migliorare il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

La parte a cui ci si riferisce è quella dei limiti al contratto di subappalto.

L'obiettivo che si vuole raggiungere attraverso le norme proposte è quello di evitare, per quanto possibile, turbative nel regolare svolgimento delle procedure di affidamento in subappalto o in cottimo.

A tal fine, si sviluppano due interventi:

– all'articolo 1 viene limitato il ricorso al subappalto ad attività che rivestano carattere di specializzazione nelle categorie di riferimento;

– all'articolo 2 viene espressamente sancito il divieto di subappalto in favore delle imprese che hanno presentato offerta in sede di gara.

L'articolo 3 individua le responsabilità del rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. All'articolo 118, comma 2, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: «Tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo,» sono inserite le seguenti: «purché rivestano carattere di specializzazione nelle categorie di riferimento e».

## Art. 2.

1. All'articolo 118, comma 2, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al citato decreto legislativo n. 163 del 2006, dopo le parole: «L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:» è premesso il seguente numero:

«01) che l'affidatario del subappalto o del cottimo non abbia presentato offerta in sede di gara;».

## Art. 3.

1. All'articolo 118, comma 7, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al citato decreto legislativo n. 163 del 2006, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «L'impresa che ha vinto la gara di appalto resta responsabile del rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro in solido con le imprese subappaltatrici».

